



**PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2014-2020**  
**ASSE 1- OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 E 1.4**  
**AZIONE 1.1.3 E 1.4.1**

**AVVISO PUBBLICO**  
**“CAMPANIA START UP INNOVATIVA”**

**CONVENZIONE**

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI**

**TRA**

**LA REGIONE CAMPANIA**

**nella persona del Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS), dott.ssa Raffaella Farina, designato con DPGR n. 141/2016 e s.m.i.**

**E**

**....., codice fiscale/P. IVA....., rappresentata da ....., nato a .....il....., domiciliato per la carica presso la sede legale in ....., via....., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù.....**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO .....TITOLO**

## PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- La Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Campania;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (di seguito, il Reg. (UE)651/2014);
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii di designazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020

- Il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, approvato dall'ADG POR FESR con DD 228 del 29/12/2016, come da ultimo con DD n. 134 del 15/05/2018;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 07/02/2017 di approvazione, nell'ambito degli Obiettivi Specifici 1.1 e 1.4, Azioni 1.1.3 e 1.4.1, del POR FESR Campania 2014/2020, dell'intervento "Bando supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative" con un impegno pari ad euro 15.000.000,00;
- L'Avviso Pubblico "Per la Creazione e il Consolidamento di Start – Up innovative: Campania Start Up Innovativa" (di seguito Avviso) approvato con Decreto Dirigenziale n.349 del 25/05/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 giugno 2017;
- Il DD n. 84 del 16 marzo 2018, pubblicato sul BURC n. 26 del 26 marzo 2018, con cui è stato fissato al 31 marzo 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione relative all'Avviso pubblico "Campania Start up";
- Il DD n....del.....di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sul BURC n. \_\_\_ del \_\_\_.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

#### 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, \_\_\_\_\_, di seguito denominato Beneficiario, e la Regione Campania, Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, UOD 05 "Start Up Innovative ed Economia Digitale", di seguito denominata Regione a valere sul Programma Operativo FESR Campania 2014 - 2020 (di seguito, il Programma), Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.1 e 1.4 – Azione 1.1.3 e 1.4.1.
2. Il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'intervento .....TITOLO (nel seguito, Intervento) è concesso in forma di contributo in conto capitale e nella forma di contributo alla spesa.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

#### 2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, sottoscritta per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data della ricezione del Decreto di concessione (nel seguito, il Decreto), che riporta il Codice assegnato dalla Regione all'intervento.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, si configura la rinuncia al finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo.

#### 3. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

1. I tempi previsti per il completamento dell'operazione sono entro e non oltre 12 mesi dalla data della notifica del Decreto di concessione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso.
2. L'operazione sarà realizzata dal \_\_.\_\_.201\_ (“data di inizio”) al \_\_.\_\_.201\_ (“data di conclusione”).
3. Le attività devono concludersi entro la “data di conclusione” prevista dal presente contratto.
4. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze – deve avvenire entro e non oltre 60 giorni di calendario successivi alla data di conclusione;

#### 4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CAMPANIA

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi e comunica le scadenze e le modalità con le quali il Beneficiario invia i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all'art. 8 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a fronte di un costo totale dell'Intervento pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e secondo le modalità prescritte all'art. 14 dell'Avviso.
5. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ intestato al Beneficiario, IBAN \_\_\_\_\_

#### 5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014- 2020, il Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
2. Il Beneficiario è tenuto ed ai seguenti obblighi generali:
  - a. realizzare l'Intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato, e, comunque, nella misura minima necessaria alla realizzazione degli obiettivi del progetto. L'ufficio regionale potrà chiedere in merito il parere del referee incaricato. Resta fermo che l'investimento minimo a proprio carico deve rispettare il limite di cui all' art. 7 dell'avviso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
  - b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
  - c. avere sede o unità produttiva locale in cui si realizza l'Intervento in Campania prima dell'Avvio del progetto e comunque entro 45 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni /decreto di concessione, data che coincide con il termine del primo pagamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.1, paragrafo 5, lett. a;
  - d. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 3 della presente Convenzione;

- e. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dall'Avviso;
  - f. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
  - g. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
  - h. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
  - i. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
  - j. conservare tutti i documenti relativi al Piano sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
  - k. provvedere a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo art. 10;
  - l. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;
  - m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del Progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
  - n. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
  - o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
  - p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
  - q. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) paragrafo 4 dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
  - r. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - s. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
  - t. osservare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal ROS.
3. Il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:
- a. il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità, di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una PMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni.
  - b. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per

gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.

4. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
  - a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
  - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
  - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali
  - d. provvedere a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo art. 10;
5. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
  - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
  - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
6. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

## 6. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI- OBBLIGO DI MANLEVA

1. Il beneficiario nell'esecuzione della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose della Regione Campania o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti durante la realizzazione dell'intervento nonché ai loro impianti, attrezzature ed arredi derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dalla Regione stessa.
2. La Regione Campania è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla realizzazione dell'intervento.

## 7. SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art. 6 dell'Avviso;
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
  - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
  - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
  - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
  - d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
  - e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;

- f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
  - i. tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e ss.mm.ii., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat;
  - ii. le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto;
  - iii. pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
  - iv. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
  - v. ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
  - vi. tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).

## 8. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 14 dell'Avviso, con esclusione del comma 3.
2. La prima quota del contributo, per un ammontare pari al 40% della sovvenzione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione della documentazione di cui al seguente comma 3, lett. A.
3. Con riferimento a ciascuna delle tranches di erogazione dell'aiuto/contributo concesso, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:

A. documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di anticipazione:

- a. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
- b. polizza fideiussoria o assicurativa;
- c. dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27

dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

## 9. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centoottantesimo giorno successivo alla data di completamento dell'operazione.
2. Detta garanzia può essere prestata:
  - a. dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
  - b. dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013).
3. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
  - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
  - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
  - e) il Foro di Napoli quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito.

## 10. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornisce secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE
2. Il rispetto di quanto disposto al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

## 11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.

2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. Il beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

## 12. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità. In particolare:
  - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013;
  - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente Convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
  - il nome del Beneficiario;
  - la descrizione dell'operazione;
  - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
  - la localizzazione geografica dell'operazione;
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

## 13. CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 15 della presente Convenzione.

#### 14. MODIFICHE PROGETTO

1. Il Beneficiario, ai fini di eventuali modifiche dei contenuti dell'operazione, deve operare nel rispetto di quanto disposto all'art. 12 dell'avviso laddove, fermo restando che, a valutazione discrezionale dell'ufficio, è possibile richiedere il parere del referee incaricato.

#### 15. REVOCHE

1. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
  - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
  - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale oltre i limiti di quanto previsto all'art 5 comma 2 lett a;
  - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
  - d. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
  - e. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex art. 71 del Reg. 1303/2013 nei successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
  - f. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
  - g. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
  - h. la violazione degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
  - i. in tutti i casi in cui la revoca del contributo è prevista dalla presente Convenzione e dall'Avviso.
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito indicato:
  - i. Il decreto di revoca costituisce, in capo alla Regione Campania, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
  - ii. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
  - iii. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione

- Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
- iv. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
  - v. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
  - vi. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
  - vii. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della L.R. 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

#### 16. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
    - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
    - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
  3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
  4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
16. TRATTAMEN

#### 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii;
2. Ai sensi della normativa di cui al comma 1 si forniscono le seguenti informazioni:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;

- c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016;
- d) i dati forniti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- e) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
- f) titolare del trattamento è la Regione Campania, Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione – UOD 05 Startup innovative ed Economia Digitale;
- g) responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione è la dr.ssa Raffaella Farina, dirigente della UOD 05 “Startup innovative ed Economia Digitale” presso Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
- j) in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/2016, rivolgendosi all'indirizzo [campaniastartupinnovativa@pec.regione.campania.it](mailto:campaniastartupinnovativa@pec.regione.campania.it)

#### 16. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

#### 17. CONTROVERSIE

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Napoli, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### 18. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Letto, confermato e sottoscritto  
Napoli, \_\_\_\_\_

Per il Beneficiario, il legale rappresentante

Per la Regione Campania, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico